

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMBITO

N. 6 DEL 6/9/2018

OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Ambito e l'esecuzione delle delibere.

L'anno 2018 il giorno sei del mese di settembre alle ore 15,00 presso la sede dell'Ente D'Ambito in corso Vittorio Emanuele III , su convocazione del Presidente, in prima convocazione;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:

	PRESIDENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Valentino TROPEANO	x	

	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
1	ALAIA Marco Santo	x	
2	BUONFIGLIO Michele	x	
3	D'ERCOLE Giovanni		x
4	DELLA MARRA SCARPONE Fabio	x	
5	DI CICILIA Stefania		x
6	FARINA Stefano	x	
7	GIACOBBE Giuseppe		x
8	GIORDANO Costantino		x
9	LANZETTA Luigi	x	
10	PICARIELLO Nunziante		x
11	ZOINA Ermando	x	

Totale presenti n. 7 - Assenti n. 5

Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, dott.ssa Maria Antonietta MAGNATTA Segretario Comunale del Comune di MONTEFREDANE

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016

1. Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni

IL CONSIGLIO D'AMBITO

PREMESSO CHE:

- i Presidenti degli EdA, sin dall'atto di costituzione degli stessi Enti, si sono intesi per stabilire ed adottare comportamenti uniformi, in una logica di condivisione di tutte le procedure e degli atti fondamentali per il completamento degli organi e la piena funzionalità dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 28 della L.R. 14/2016 Il Consiglio approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dello Statuto;
- ai sensi dell'art. 8 dello Statuto le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio, le procedure di assunzione delle deliberazioni, sono disciplinate con regolamento che il Consiglio approva a maggioranza assoluta, nel rispetto delle norme dello Statuto;
- i Presidenti hanno predisposto una bozza del Regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni;

RITENUTO:

- di dover approvare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 14/2016 e dell'art. 8 dello Statuto un regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio d'Ambito;
-

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

Vista la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;

Visto lo Statuto tipo dell'EDA approvato con DGR n. 312 del 28.06.2016 e relativi allegati;

Vista la diffida della Regione Campania prot. n. 12505 del 23.5.2018 con la quale ha sollecitato tutti gli Enti d'Ambito all'approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016

Vista la proposta di Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio d'Ambito e l'assunzione delle deliberazioni;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano dai n. consiglieri presenti e votanti che riporta il seguente risultato : presenti e votanti n.7, voti favorevoli n. 7, ad unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni allegato alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di inviare copia del predetto Regolamento al Presidente della Regione Campania ed al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale di Staff Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei rifiuti
 - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza.

Il Presidente
Valentino TROPEANO

Il Segretario verbalizzante
Maria Antonietta MAGNATTA

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016

ENTE D'AMBITO "AVELLINO"

Di cui alla L.R. n. 14/2016

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
D'AMBITO E L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 6/9/2018

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio d'Ambito che opera attraverso deliberazioni collegiali, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", per l'esercizio delle funzioni assegnate dagli articoli 7 e 8 dello Statuto dell'Ente d'Ambito, di seguito denominato EDA, approvato con Delibere Consiliari dei Comuni aderenti all'ATO "Avellino" in conformità allo schema approvato con Delibera di Giunta Regionale n.312 del 28 giugno 2016, pubblicata sul BURC n. 49 del 20 luglio 2016.
2. Ogni circostanza non disciplinata dalla legge, dalla normativa statutaria e dal presente Regolamento è risolta con decisione assunta dal Consiglio d'Ambito con maggioranza assoluta, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il Direttore Generale.

Art. 2 – Composizione del Consiglio d'Ambito e Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e dell'art. 7, comma 1 dello Statuto dell'EDA, il Consiglio d'Ambito si compone di n. 12 membri eletti, sindaci in carica o loro designati, in rappresentanza dei comuni ricadenti nell'ATO.
2. I singoli Consiglieri possono cessare dalla carica, oltre che per scadenza naturale del Consiglio d'Ambito, per morte, per dimissioni, decadenza o anche ai sensi dell'art. 7 comma 10 dello statuto. La decadenza avviene anche per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità indicata dalla legge ovvero in caso di oltre tre assenze consecutive e ingiustificate dal Consiglio.

CAPO II ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 3 – Doveri e prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio d'Ambito ed alle attività di gruppi di lavoro e commissioni di cui sono componenti, eventualmente istituite dal Consiglio.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio d'Ambito e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.
3. Il Consigliere d'Ambito che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvisare il segretario di seduta il quale ne darà atto a verbale.
4. Ai componenti del Consiglio d'Ambito compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. I consiglieri ed il Presidente ricevono il rimborso delle spese effettivamente sostenute e collegate all'esercizio del mandato, debitamente documentate, nei limiti e nelle forme riconosciute agli organi degli enti locali, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 – Astensione obbligatoria

1. Il Consigliere che viene a trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, deve obbligatoriamente astenersi dalla votazione.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano il Segretario verbalizzante la seduta che ne dà atto a verbale.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016

CAPO III

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

Art. 5 – Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio d'Ambito si tengono, di regola, presso la sede legale dell'EDA, come stabilita ai sensi dell'art. 2 dello Statuto. Nella fase di avvio dell'Ente, in assenza di disponibilità di propria struttura in proprietà o ad altro titolo, l'Ente si avvale di strutture rese disponibili all'uso dai comuni appartenenti all'ATO o altri soggetti pubblici, quale sede provvisoria.
2. Il Presidente dell'EDA può convocare le sedute del Consiglio in luogo diverso dalla sede legale o quella provvisoria, purché nel territorio di uno dei comuni appartenenti all'ATO, eccezionalmente e quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato in relazione alla specificità dell'argomento da trattare.

Art. 6 – Convocazione del Consiglio d'Ambito

1. Il Presidente convoca il Consiglio in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza e predispone il relativo ordine del giorno.
2. Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, cui è allegata tutta la documentazione oggetto della discussione, che resterà comunque depositata in segreteria per la visione. L'avviso di convocazione viene recapitato mediante posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta. Il singolo Consigliere potrà indicare un indirizzo di posta elettronica non certificata sul quale ricevere le convocazioni.
3. Nei cinque giorni lavorativi precedenti la riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono consultabili presso la sede dell'EDA, da parte dei componenti del Consiglio. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza.
4. Il Presidente nei casi d'urgenza, legati alla necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito dell'organizzazione e gestione del servizio, convoca immediatamente il Consiglio che si riunisce con preavviso di almeno 24 ore.
5. Il Presidente, su richiesta formulata per iscritto da almeno un terzo dei componenti recante gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, convoca il Consiglio in seduta straordinaria entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di ricezione della richiesta, dandone avviso ai Consiglieri ai sensi del precedente comma 2.
6. Il Sindaco di ciascun Comune ricadente nell'ATO può richiedere al Presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta.
7. Il Presidente dell'Ente compie esclusivamente una verifica formale che la richiesta di convocazione provenga dal prescritto numero di consiglieri legittimati, o la richiesta di iscrizione all'odg provenga da un Sindaco di un Comune appartenente all'ATO, senza poterne sindacare l'oggetto, a meno che le richieste vertano su un oggetto che non rientra tra le competenze del Consiglio oppure su un oggetto illecito.
8. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio d'Ambito da parte del Presidente, lì dove ricorrano i presupposti di cui al comma 5, previa diffida, i Consiglieri possono inoltrare richiesta di convocazione al Presidente della Regione che provvede, conformemente alla normativa vigente. Nei medesimi termini si procede qualora un Sindaco non vede iscritto all'odg quanto richiesto.

Art. 7 – Organizzazione dei lavori

1. Il Presidente rappresenta l'Ente d'Ambito e assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio d'Ambito facendo osservare il Regolamento.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Ambito ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni e le prerogative del Presidente sono svolte dal Sindaco, presente alla seduta, del comune con il maggior numero di abitanti, componente del Consiglio d'Ambito.
3. Alle sedute del Consiglio d'Ambito è convocato anche il Direttore Generale. Il Presidente può invitare anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti o l'intero Collegio. Per la discussione di specifiche e particolari tematiche, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio, altri rappresentanti istituzionali esterni all'ente.
4. Le funzioni di Segretario delle sedute del Consiglio d'Ambito, di norma, sono svolte dal Dirigente o Funzionario incaricato. Il Dirigente o Funzionario, assente o impedito, è sostituito da un altro dipendente. Può svolgere le funzioni di segretario anche il Direttore Generale. Nel corso della seduta, in caso di temporanea assenza o impedimento del segretario incaricato o di chi lo sostituisce, funge da segretario un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio d'Ambito.
5. Il segretario ed il Direttore Generale devono astenersi dal prendere parte ai lavori ed allontanarsi dalla sala dell'adunanza, quando sia in discussione un oggetto che riguardi direttamente la loro persona, parenti ed affini o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 8 – Costituzione del Consiglio e deliberazioni

1. Il Consiglio è regolarmente costituito, in prima convocazione, ed in seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
2. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa. I Consiglieri che esprimono voto di astensione si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale dovrà dare tempestivo avviso al Segretario.
4. La seduta del Consiglio d'Ambito si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione per l'appello nominale, il numero dei presenti viene accertato mediante il suddetto appello, eseguito dal Segretario che ne annota gli esiti a verbale.
5. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione per l'appello nominale senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e rinvia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione di cui sarà dato avviso ai consiglieri assenti in prima convocazione; qualora anche la seconda convocazione dovesse andare deserta, il Presidente provvede ad una nuova convocazione ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
6. La verifica del numero legale può essere richiesta dal singolo Consigliere in qualsiasi momento e nel caso che dall'appello risulti mancante il numero legale, il Presidente dispone la chiusura dell'adunanza dandone atto a verbale.
7. Le deliberazioni del Consiglio d'Ambito sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di modifica dello Statuto trova applicazione l'art. 21 secondo comma dello statuto stesso.
8. Le proposte di deliberazione da trattare, corredate dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ove richiesti, sono trasmesse al Presidente a cura del Direttore Generale che ne accerta la completezza degli atti e dei documenti di supporto. Le proposte complete e definite sono trasmesse ai consiglieri unitamente alla convocazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2.
9. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
10. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Direttore Generale dell'ente.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016

11. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore Generale.
12. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate sul sito web dell'Ente con facoltà di pubblicazione da parte dei comuni dell'ATO e pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 9 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Dirigente o Funzionario o eventualmente il Direttore Generale, o chi lo sostituisce, dirige e coordina il procedimento di redazione del verbale della seduta di Consiglio d'Ambito, rilevando la partecipazione dei Consiglieri e riportando gli esiti delle votazioni.
2. Il verbale della seduta contiene l'indicazione dei nominativi dei presenti, degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione e le relative conclusioni, nonché lo svolgimento delle operazioni di voto e l'esito di queste ultime.
3. Nell'atto deliberativo di ogni singolo argomento iscritto all'ODG della seduta di Consiglio, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio d'Ambito, devono essere inseriti:
 - a) il numero ed i nominativi dei Consiglieri partecipanti e votanti;
 - b) il numero e il nome dei Consiglieri d'Ambito astenuti;
 - c) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, con i nominativi dei contrari;
 - d) il numero ed il nome dei Consiglieri d'Ambito che hanno espresso dichiarazioni.
 - e) In caso di particolari votazioni, vanno aggiunti:
 - f) il sistema adottato ed il risultato della votazione avvenuta;
 - g) il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;
 - h) i nomi degli scrutatori presenti.
4. Il dirigente o funzionario con funzione di verbalizzante delle sedute del Consiglio d'Ambito ed in mancanza il Direttore Generale, cura la trasmissione delle deliberazioni adottate dal Consiglio ad ogni Ente interessato.
5. I verbali delle adunanze dei Consigli d'Ambito, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti e conservati dagli Uffici dell'EDA.

TITOLO II

MODIFICHE AL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

CAPO I

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 10 - Procedura di modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Presidente del Consiglio d'Ambito o da un terzo dei componenti del Consiglio.
2. Le proposte sono corredate da un'istruttoria del Direttore Generale e deliberate dal Consiglio.

CAPO II

NORME DI RINVIO

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme di statuto e di legge, in particolare del D.lgs. n. 267/2000.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge regionale n. 14 del 2016